



IL TRIBUNALE DI MILANO

- SEZIONE VI CIVILE -

Il Giudice designato dott.ssa Michela Guantario,
letti gli atti e i documenti di causa, pronuncia, la seguente

ORDINANZA

(di seguito anche)
promuoveva ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale di
ordinare a) di provvedere alla
cancellazione della segnalazione a "sofferenza" effettuata nei
confronti della società ricorrente presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia.

A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: che, con
contratto del 12.05.1988, apriva il rapporto di conto corrente n.
(già l) presso la . (già
Banca di ripianare la posizione debitoria del conto,
chiedeva la consegna della documentazione relativa al rapporto
(contratto di c.c., contratti collegati ed estratti), al fine di
verificare la legittimità delle condizioni applicate, reiterando
più volte la richiesta, anche mediante l'introduzione di un
procedimento di mediazione, senza riscontro; che nonostante quanto
sopra, con comunicazione del 02.10.2020, la ., quale
mandataria di , intimava a il pagamento del
saldo di conto corrente, pari ad euro , inducendo parte
ricorrente a presentare un esposto alla Banca D'Italia e una
denuncia querela alla Procura della Repubblica, per evidenziare la
condotta in mala fede di .; che, mentre
quest'ultima desisteva dall'avanzare ulteriori pretese, 5 anni
dopo la . (di seguito anche solo :) con
raccomandata del 27.11.2025 comunicava che, "a seguito del

reiterato mancato pagamento, il credito vantato nei Suoi confronti...verrà segnalato alla Centrale Rischi della Banca D'Italia con sottocategoria Sofferenze a partire dalla competenza del mese corrente"; che nel gennaio 2026, dopo avere inutilmente tentato di chiarire alla la situazione, la società ricorrente effettuava una visura della Centrale Rischi della Banca D'Italia, dalla quale risultava l'avvenuta segnalazione a sofferenza del suo nominativo, con decorrenza dal novembre del 2025; che l'appostazione a sofferenza era avvenuta senza lo svolgimento di alcun tipo di istruttoria, in violazione dei requisiti previsti dalla Circolare della Banca D'Italia n. 139 del 1991 e successive modifiche, al solo scopo di ottenere quanto richiesto; che la

infatti, non si trovava in una situazione deficitaria, come dimostravano il puntualmente pagamento di tutti i finanziamenti in essere e il rispetto dei limiti dei fidi concessi; che, per altro, la somma richiesta, originariamente vantata da , era contestata, in quanto derivante da un rapporto di conto corrente che faceva richiamo, per la determinazione degli interessi, alle condizioni c.d. "uso piazza" ed applicava interessi anatocistici; che l' illegittima segnalazione stava compromettendo i rapporti tra e le altre banche con cui aveva rapporti, pregiudicando l'accesso al credito ed il mantenimento dei finanziamenti in essere, indispensabili per il proseguimento dell'attività di impresa.

, costituendosi, premetteva di essere succeduta nel credito per cui è causa, già in titolarità di , in virtù di contratto di cessione in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 17 gennaio 2022, per poi dedurre: che, con pec in data 3.12.2019, comunicava a il recesso dal rapporto di conto corrente e la revoca dell'affidamento concesso, intimandole il pagamento del dovuto ed informandola che, in difetto, avrebbe proceduto alla segnalazione della sofferenza; che, pertanto, correttamente con la raccomandata in data

informava la "che a seguito del reiterato mancato pagamento, il credito vantato nei Suoi confronti, nel rispetto della Circolare 139/1991 di Banca d'Italia, verrà segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con sottocategoria Sofferenze a partire dalla competenza del mese corrente"; che la situazione di stabilità economica rappresentata dalla ricorrente era contraddetta dalla pluralità di finanziamenti richiesti da , come dalla stessa documentati; che in ogni caso la società ricorrente non aveva provato il pregiudizio derivato dalla segnalazione.

Tanto premesso il ricorso è fondato.

Secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, emanate in conformità della delibera adottata dal CICR in data 29 marzo 1994, ai sensi degli artt. 53 co.1 lett. b, 67 co.1 lett. b, e 107, comma 2 del d.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.C.), trasfusa nella Circolare n.139 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti, la segnalazione a sofferenza di un soggetto alla Centrale Rischi implica una valutazione complessiva della sua situazione patrimoniale e richiede la sussistenza di uno stato di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica del debitore.

In particolare, la circolare, nell'ultimo aggiornamento del 11.02.2025 prevede alla "SEZIONE 2 - CATEGORIE DI CENSIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE" punto 1.5, che: - "L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.."

Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la segnalazione non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro, a seguito di adeguata valutazione in capo al debitore di una situazione patrimoniale deficitaria, equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 15609/2014).

Nel caso di specie, invero, neppure allegava di aver effettuato un'autonoma valutazione in tal senso della situazione della società ricorrente, prima di segnalargliela, ma si limitava a sostenere che [redacted] nella pec del 3.12.2019 (doc 4 di parte resistente), con cui recedeva dai rapporti in essere con la

[redacted], ne evidenziava il peggioramento delle capacità economiche finanziarie. Tale circostanza non trovava tuttavia riscontro nel presente giudizio e neppure induceva la stessa [redacted] a procedere alla segnalazione a sofferenza, operata per la prima volta proprio da [redacted].

In particolare, non è indicativa di uno stato di dissesto, contrariamente a quanto prospettato da parte resistente, la circostanza per cui la ricorrente ha in essere diversi finanziamenti, in quanto gli stessi, oltre che connaturali allo svolgimento dell'attività di impresa, risultano in regolare ammortamento, così da dimostrare piuttosto la capacità di onorare gli impegni economici assunti. Parimenti, il perdurare dell'inadempimento nei confronti della Banca, dedotto dalla resistente a sostegno della legittimità della segnalazione, trova giustificazione non nella mancanza di risorse in capo alla società, bensì nella contestazione del credito, effettuata sin dalla prima richiesta inoltrata da [redacted], per le ragioni sopra esposte.

In tale contesto la segnalazione deve ritenersi illegittima.

Risulta inoltre provato il periculum in mora prospettato da parte ricorrente, consistente nella lesione del merito creditizio e nella conseguente difficoltà ad accedere a nuove linee di credito e conservare quelle in essere, necessarie per lo svolgimento della sua attività d'impresa.

In particolare, parte ricorrente allegava in sede di ricorso di avere ricevuto richieste di chiarimenti in merito alla segnalazione da parte del [redacted] con il quale la società intratteneva diversi rapporti bancari, e forniva riscontro di quanto sopra mediante la produzione delle comunicazioni intercorso con il funzionario del Banco (documenti 16 e 17). Inoltre, in data

19.03.2026 produceva la mail del 18.03.2026 trasmessa dalla
. alla (doc.36), ove venivano sollecitate
delucidazioni in merito alla segnalazione, al fine di poter
valutare la richiesta di finanziamento in corso.

Può dirsi pertanto provato che l'illegittima segnalazione
effettuata da abbia provocato una reazione di allarme nel
ceto bancario, che potrebbe incidere sulla fiducia risposta dallo
stesso nella capacità della società ricorrente di far fronte agli
impegni assunti ed essere per ostativa alla possibilità di
far ricorso a finanziamenti e mantenere quelli in essere,
indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Per quanto sopra, l'istanza cautelare deve trovare accoglimento
mediante l'ordine a di provvedere alla
cancellazione della segnalazione a "sofferenza" del nominativo
della ricorrente presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai
parametri del dm. 147/2022

P.Q.M.

visto l'art. 669 octies c.p.c.;

ordina a di provvedere alla cancellazione
immediata della segnalazione in sofferenza del nominativo della
ricorrente di presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia;

condanna alla rifusione delle spese di
lite in favore di di che si
liquidano in € per compenso, per spese,
oltre spese forf., IVA e CPA, con distrazione in favore del
Difensore dichiaratosi antistatario.

Milano, 1.04.2026

Il Giudice

Dott.ssa Michela Guantario